



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

25 del 29/06/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021
ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2021

Nell'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, che a causa dell'emergenza edipemiologica da COVID-19 si svolge senza pubblico,

Cognome Nome	Carica	Presente
BARLESE ERNESTO	Sindaco	Presente
BOCCA MATTEO	Consigliere	Giust.
GIACOSA ROLANDO	Consigliere	Presente
BERTOLI ALBAROSA	Consigliere	Presente
SCAPIN LUIGI	Consigliere	Presente
REINERI BRUNA TERESINA	Consigliere	Presente
ZUCCA PAUL MAURO	Consigliere	Presente
PAGNONE CLAUDIO	Consigliere	Presente
FRIGERI ERIK	Consigliere	Giust.
TERZI PIER LUIGI	Consigliere	Presente
BRUNO FLORA	Consigliere	Presente
Totale Presenti		9
Totale Assenti		2

Assiste all'adunanza, IN VIDEO CONFERENZA (Come da Decreto Sindacale n.2 del 19.03.2020) il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Palazzo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ERNESTO BARLESE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2021 ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2021 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti – TARI – conferma delle tariffe e definizione scadenze per l'Anno 2021” per mezzo della quale sono state confermate provvisoriamente per l'Anno 2021 le tariffe Tari applicate nell'anno 2020 e definite le scadenze delle rate della Tari per l'anno 2021, in attesa della definizione del nuovo PEF redatto in base al nuovo MTR di ARERA;

CONSIDERATO il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, in attesa di conversione, che prevede un fondo destinato ad attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività da applicarsi quale agevolazione alla Tari Anno 2021, il cui riparto e condizioni applicative devono essere ancora rese note;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 447/1997, può prevedere, rispetto alle riduzioni previste dal comma 659, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A della succitata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all’Ente Territorialmente competente affinché lo validi;

DATO ATTO che:

- le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;
- il Comune di Quagliuzzo, in qualità di gestore di una parte del servizio di gestione dei rifiuti per quanto di sua competenza, ha inoltrato in data 14/01/2021 Prot. n. 104 al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti Anno 2019;
- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite PEC rispettivamente del 31.05.2021 – ns. Prot. n. 988 e 14/06/2021 ns. prot. 1068, il Piano Economico Finanziario relativo all’esercizio 2021, pari ad € 32.691,00, approvato dall’Assemblea nella seduta del 27.05.2021, unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (Allegati a)-b)-c));
- il PEF di cui al punto precedente espone la suddivisione fra costi fissi e costi variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e costo variabile;

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

CONSIDERATO che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e variabile, e la loro determinazione viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenza, uniche componenti discrezionali della tariffa del tributo, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal DPR 158/99 definiti ka, kb, kc, kd, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Quagliuzzo;

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2021 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 32.691,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 13.637,00 pari al 41,71% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 19.054,00 pari al 58,29% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state individuate le percentuali nelle misure del 96% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 4% per quanto riguarda le utenze non domestiche;

VISTO il comma 655 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

VISTO il prospetto dei coefficienti e delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare dell'organico il cui costo è fissato da parte del gestore del servizio nella misura seguente:

- € 40,00 annui a persona

e che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 17 – servizio di raccolta domiciliare organico - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Art. 1, comma 663 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'Art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

CONSIDERATO che il comma 688 dell'Art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7/03/2005 n. 82 (Pago Pa);

RISCONTRATO che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al Tributo in questione, in applicazione dell'Art. 1, comma 641-668 della citata L. 147/2013, per l'Anno 2021;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 59 del 18/06/2021 è stato approvato l'elenco dei contribuenti Tari Anno 2021 per la riscossione dell'acconto del tributo;
- l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2021 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e si conferma la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 16.12.2021;

RICHIAMATO l'Art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita:

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

VISTO l'art. 26 “Agevolazioni e riduzioni per particolari situazioni” del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di definire con apposito atto deliberativo agevolazioni, riduzioni ed esenzioni .

CONSIDERATO il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, in attesa di conversione, che prevede un fondo destinato ad attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività da applicarsi quale agevolazione alla Tari Anno 2021, il cui riparto e condizioni applicative devono essere ancora rese note;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 447/1997, può prevedere, rispetto alle riduzioni previste dal comma 659, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'Art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PRENDE ATTO DELL'INTERVENTO DEL CONSIGLIERE TERZI TENDENTE AD OTTENERE SPECIFICAZIONI SUL CALCOLO DELLA TARIFFA A CUI FA SEGUITO L'INTERVENTO DEL SINDACO NEL FORNIRE LE DETTE SPIEGAZIONI;

CON VOTI: n. 7 (sette) favorevoli, n./ contrari, n. 2 (Terzi e Bruno) astenuti resi per alzata di mano dai n. 9 (nove) consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario Anno 2021 e documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati a) – b) e c) alla presente deliberazione, approvati dal Consorzio Canavesano Ambiente – CCA, quale ente territorialmente competente, con provvedimento del 27.05.2021;
3. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 96% utenze domestiche; 4% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nel prospetto **allegati A** che si unisce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale debitamente aggiornato ed integrato e oggetto del precedente punto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare, del PEF Anno 2021 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli **allegato A**, che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di prendere atto che la Giunta Comunale, in seguito alla definizione da parte del Ministero del riparto del fondo destinato ad attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, provvederà alla definizione delle misure agevolative da applicarsi alla Tari Anno 2021 alle utenze non domestiche e valuterà la possibilità di ampliare quelle vigenti per le utenze domestiche;
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2021 sopra citato;
7. di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
8. di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare dell'organico per l'anno 2021 nella misura seguente:
€ 40,00 annui a persona;
9. di dare atto che con successivo atto di Giunta Comunale verranno definite agevolazioni e riduzioni alle utenze non domestiche oggetto di disagio per effetto del Covid 2019 ;

10. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2021 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione e di confermare la scadenza della rata a conguaglio fissata per il 16.12.2021;
11. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Citta Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2021 al 5%;
12. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
13. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
14. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
15. di dichiarare, attesa l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine al PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

Ernesto Barlese

ALLEGATO 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COEFFICIENTI E DELLE TARIFFE - 2021

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,38251	0,32131	0,60	605,66954	0,12177	44,25143
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,38251	0,37486	1,40	605,66954	0,12177	103,25333
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,38251	0,41311	1,80	605,66954	0,12177	132,75428
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,38251	0,44371	2,20	605,66954	0,12177	162,25524
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,38251	0,47431	2,90	605,66954	0,12177	213,88190
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,38251	0,49726	3,40	605,66954	0,12177	250,75809

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,66969	0,21430	2,60	0,11422	0,29697
2-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,66969	0,44869	5,51	0,11422	0,62935
3-Stabilimenti balneari	0,38	0,66969	0,25448	3,11	0,11422	0,35522
4-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,66969	0,20091	2,50	0,11422	0,28555
5-Alberghi con ristorante	1,07	0,66969	0,71657	8,79	0,11422	1,00399
6-Alberghi senza ristorante	0,80	0,66969	0,53575	6,55	0,11422	0,74814
7-Case di cura e riposo	0,95	0,66969	0,63621	7,82	0,11422	0,89320
8-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,66969	0,66969	8,21	0,11422	0,93775
9-Banche ed istituti di credito	0,55	0,66969	0,36833	4,50	0,11422	0,51399
10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,66969	0,58263	7,11	0,11422	0,81210
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,66969	0,71657	8,80	0,11422	1,00514
12-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,66969	0,48218	5,90	0,11422	0,67390
13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,66969	0,61611	7,55	0,11422	0,86236
14a-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,66969	0,28797	3,50	0,11422	0,39977
15-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,66969	0,36833	4,50	0,11422	0,51399
16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,66969	3,24130	39,67	0,11422	4,53111
17-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,66969	2,43767	29,82	0,11422	3,40604
18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,66969	1,17865	14,43	0,11422	1,64819
19-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,66969	1,03132	12,59	0,11422	1,43803
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,66969	4,05832	49,72	0,11422	5,67902
21-Discoteche, night club	1,04	0,66969	0,69648	8,56	0,11422	0,97772

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to ERNESTO BARLESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariateresa Palazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 30-giu-2021.

Quagliuzzo, lì 30-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariateresa Palazzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 29-giu-2021

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Quagliuzzo , lì 29-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariateresa Palazzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quagliuzzo, lì 30-giu-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa Palazzo